

Dubbi interpretativi ed applicativi “sul campo”...

**Incendi boschivi, incendiari, tentativo, arresti, flagranza
& dintorni: vediamo insieme alcuni equivoci di lettura
di norme procedurali e sostanziali**



Foto archivio
“Diritto all'ambiente – Edizioni”

A cura della Dott. Maurizio Santoloci

Magistrato – Direttore di “Diritto all'ambiente” – Testata giornalistica on line

e dell'Avv. Valentina Stefutti

Avvocato – Coordinatrice giuridica di “Diritto all'ambiente” – Testata giornalistica on line

Nel quadro dei gravissimi incendi boschivi che in queste settimane stanno devastando il nostro territorio, dopo i recenti episodi relativi ad arresti di incendiari ed alle problematiche connesse (la cui “cronaca” i nostri lettori possono leggere su queste pagine), ci sono giunti una serie di quesiti soprattutto da operatori di polizia giudiziaria relativi a questioni procedurali e sostanziali in ordine ai delitti connessi. Dalle tematiche proposte ci sorge il dubbio che esistono dei dubbi interpretativi connessi all'applicazione delle norme di settore in questa delicata materia.

Riteniamo pertanto di fare cosa utile nel riassumere gli argomenti di maggiore rilievo che ci sono stati proposti, per offrire un contributo di lettura delle norme a fini pratici ed operativi “sul campo”...

1) E' possibile da parte della PG l'arresto in flagranza di un soggetto colto ad appiccare dolosamente il fuoco sulla base del reato di cui all'art. 423/bis – I° comma del Codice Penale? Ed è possibile l'arresto anche nella fase del tentativo di detto reato?

Si. In ambedue i casi l'arresto in flagranza è **obbligatorio**. Si veda il disposto dell'art. 380 Codice Procedura Penale (che riguarda le ipotesi di "arresto obbligatorio in flagranza" e che spesso è oggetto di equivoci interpretativi). Infatti detto articolo nel primo comma prevede l'ipotesi di base generale per l'arresto obbligatorio in flagranza; poi nel secondo si legge una ipotesi aggiuntiva specifica e parzialmente derogatoria, nella quale si prevede che *"anche fuori del casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: C) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del Codice Penale (422 ss. cp) per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni"*. Ecco dunque che la norma è chiarissima: prevede sia per il reato consumato di incendio boschivo doloso che per il tentativo (citato in modo espresso) l'arresto obbligatorio dato che l'art. 423/bis si trova esattamente nel titolo VI del libro II del Codice Penale e la pena per l'ipotesi del primo comma va da quattro a dieci anni. Sottolineamo che **il tentativo è compreso espressamente e chiaramente in questa previsione procedurale**. Naturalmente questo principio vale solo per l'ipotesi del primo comma dell'art. 423/bis Codice Penale (incendio boschivo doloso) e non per l'ipotesi del secondo comma medesimo articolo che prevede il caso dell'incendio boschivo colposo.

2) Per poter considerare esistente il "tentativo" di incendio boschivo doloso, è necessario un iniziale focolaio? Oppure è sufficiente un'attività propedeutica e preparatoria con strumenti ed inneschi senza fuoco attivo?

Il tentativo di reato di incendio boschivo doloso non presuppone certamente che si debba attendere l'inizio del focolaio o che la PG debba necessariamente individuare l'attivazione originaria delle fiamme! I tal caso, al contrario, il delitto dovrebbe intendersi già consumato.

Del resto, il tentativo nel Codice penale (art. 56) prevede la necessità della sussistenza di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un reato specifico. Sono idonei quegli atti congrui che risultano adeguati alla commissione di un delitto specifico e che si inseriscono nel piano criminoso come condizione diretta per procedere alla sua realizzazione; sono diretti in modo non equivoco quegli atti che, nel contesto in cui sono inseriti, possiedono l'attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito. Ora, se si dovesse ritenere in modo assurdo che per poter configurare il tentativo sia necessario un inizio di focolaio, dovremmo giungere al paradosso che in tutti i boschi italiani a rischio, soggetti fondatamente sospetti potrebbero tranquillamente girare di notte, carichi di congegni incendiari, ed anzi prepararsi per attivarli senza poter essere arrestati nel momento dinamico del tentativo, perché questo tipo di azione non sarebbe sufficiente all'azione cautelare di iniziativa della PG. Va invece chiarito che l'atto di posizionare inneschi chiaramente ed inequivocabilmente diretti solo a provocare un incendio su un'area di bosco equivale pienamente ed indiscutibilmente agli atti idonei diretti in modo non equivoco che caratterizzano il tentativo di incendio boschivo. Siamo già anzi in una fase avanzata del tentativo medesimo, che addirittura si potrebbe – secondo le circostanze di spazio, tempo e luogo e soggettive – già individuarsi appieno

in un momento precedente; si pensi - ad esempio - a soggetti già sospetti o denunciati o condannati che si aggirano in auto di notte in un bosco a rischio, senza motivi logici, lontano da casa, e con l'auto contenente inneschi... A nostro avviso – caso per caso – si può ritenere che si tratta di elementi già idonei per poter configurare il tentativo.

Il personale di PG deve comunque – ad ogni buon file - evidenziare nel verbale di arresto non solo la oggettività dei fatti (luogo, congegni etc...) ma anche gli elementi soggettivi, comportamentali e dinamici ai fini del dolo; ivi compresi elementi come luogo a rischio, precedenti dei soggetti, assenza di giustificazioni per la presenza in loco, comportamento di azione sospetta, logistica operativa e condizioni di collegamento inequivocabile con la finalità di appiccare il fuoco. Nessun dettaglio deve restare sottinteso ed è necessaria una “presa di posizione” della PG che illustri compiutamente gli elementi oggettivi e soprattutto soggettivi per delineare nei dettagli tutta l'azione dinamica in una ricostruzione che non lasci sottintesi, aspetti trascurati anche se logici e banali, ed offra una valutazione finale di insieme tenendo presente anche la storia del luogo, la sua peculiarità, i rischi, fatti eventualmente pregressi e dinamiche sciali dell'area.

3) Quando si può ipotizzare un "incendio boschivo" in base alla previsione del reato di cui all'art. 423/bis del Codice Penale? Un piccolo focolaio iniziale è sempre tentativo oppure si può ipotizzare già il reato consumato?

La nuova legge sugli incendi boschivi prevede nell'articolo 2 la definizione di "incendio boschivo" e stabilisce che "per l'incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".

Appare evidente, dunque, che questo fenomeno non deve corrispondere ad un modesto focolaio o comunque ad un fatto limitato ma alla potenzialità offensiva e il pericolo di dilagante diffusione che la Cassazione aveva sempre posto alla base del concetto giuridico in questione è stato perfettamente santificato dalla nuova normativa.

La "**suscettività ad espandersi**" ci conferma anche il **carattere potenziale dell'"incendio boschivo"**. Il che significa che in ipotesi potrebbe verificarsi un fenomeno di appiccamento di incendio boschivo, il quale, seppure non ha raggiunto i fenomeni di dilagante e reale espansione ed incontrollabilità che sempre sono stati ritenuti alla base di tale concetto giuridico, detto fenomeno conserva comunque le **potenzialità per arrivare a tale espansione** e dunque integra comunque la concettualità in questione di incendio vero e proprio e dunque di reato conseguente già consumato e non solo tentato.

Il termine "suscettività ad espandersi" va dunque letto certamente in quest'ottica e può essere applicato, specialmente a livello repressivo, anche a carico di coloro che, dopo aver appiccato il fuoco, ma laddove l'intervento delle forze dedite allo spegnimento hanno sortito un immediato effetto, nonostante che il fuoco non abbia raggiunto un enorme livello di espansione, ma la "suscettività ad espandersi" (leggi: **potenzialità ad espandersi**) determina comunque a suo carico l'insorgere del reato specifico di "incendio boschivo". In questo caso, infatti, il delitto dovrà considerarsi consumato, e non già soltanto tentato, con tutte le conseguenze del caso sul piano sanzionatorio.

Naturalmente, e questo vale soprattutto per gli organi di vigilanza ed investigativi, la potenzialità ("e suscettività") alla espansione e al dilagare del fenomeno, nel caso in cui sia felicemente soppresso sul nascere dalle forze dedite allo spegnimento, va sottolineata ed evidenziata nella

comunicazione di notizia di reato alla magistratura per evitare che l'incendiario possa poi sostenere che paradossalmente la sua attività criminale, e dunque potenzialmente micidiale, grazie all'intervento efficace delle pubbliche amministrazioni, non faccia scattare a suo carico il sistema sanzionatorio per il reato consumato che lui invece si era ben prefisso in mente.

Reato che va documentato appunto dalle forze di polizia giudiziaria attraverso la dimostrazione, anche logico - induttiva, della potenzialità all'espandersi (e quindi evidenziando e sottolineando in modo specifico sia le caratteristiche tecniche dei congegni e delle metodiche utilizzate per l'incendio, sia soprattutto l'effetto che dette metodiche in relazione alle condizioni topografiche, climatiche, territoriali in modo specifico e temporali in quel momento particolare potevano sortire rispetto a quello specifico territorio boscato e quindi la suscettibilità all'espansione va letta e valutata volta per volta attraverso una serie di microelementi oggettivi i quali, costruiti insieme, ci danno la potenzialità offensiva in senso astratto del fenomeno che si va ad affrontare).

Va sottolineato – comunque - che la nozione giuridica di “incendio” e’ spesso dissimile dal concetto comune sullo stesso tema. Si veda, dunque, come la Cassazione delinea il relativo concetto: “Per incendio deve intendersi un fuoco distruggitore in atto di notevoli proporzioni e virulenza, che tende a diffondersi e non é agevole a estinguere. Allorché ricorra tale situazione - che, secondo criteri di esperienza e normalità causale, é in genere tale da porre in pericolo la sicurezza di un numero indeterminato di persone - e l'incendio riguarda la cosa altrui, il pericolo per l'incolumità pubblica é presunto iuris e de iure.” (Cassazione Penale Sez. I – Sent. n. 35685 del 19 settembre 2003).

Ed ancora: “Per incendio boschivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353, si intende un fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. Conseguentemente la realizzazione su dette superfici di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive configura il delitto di cui all'art. 10 commi 1 e 4, della citata legge n. 353. (Cassazione Penale Sez. III – Sent. 23201 del 27 maggio 2003).

Si veda, inoltre: “L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 423 del Cp consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tenda a espandersi e non possa facilmente essere contenuta e spenta; il reato di cui all'art. 424, invece, è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al "solo" scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate, o il pericolo di siffatto evento.” (Cassazione Penale - Sezione I - Sentenza del 12 giugno 2002 n. 22773 - Pres. Sossi; Rel. Bardovagni).

Ed infine: “L'elemento psicologico del reato di incendio (art. 423 del C.p.) consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tenda a espandersi e non possa facilmente essere contenuta e spenta; il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 del C.p.), invece, è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate, o il pericolo di siffatto evento. Ne consegue che, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 del C.p., è applicabile questa norma, e non l'art. 424 dello stesso codice, nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente.” (Cassazione Penale - Sezione I - Sentenza del 27 febbraio 2000 n. 8567 - Pres. Sossi).

4) Fuori della flagranza, e dopo indagini nel corso delle quali emergono elementi, si può procedere a provvedimento cautelare nei confronti dell'incendiario?

Si, si può procedere al fermo di indiziato di delitto (v. art.384 c.p.p.) e sono altresì consentite le misure cautelari personali (v. artt. 280 e 287 c.p.p.). Ma la motivazione deve essere ampia, dettagliata, minuziosa e particolareggiata. E' un atto più complesso a livello probatorio dell'arresto in flagranza.

2) Il reato di incendio boschivo riguarda anche la "boscaglia", la "sterpaglia" e la "macchia mediterranea"?

Si. Con una importante sentenza (Corte di cassazione penale, sez. I, 26 giugno 2001, n. 25935 (c.c. 30 aprile 2001). Pres. D'urso - Est. Canzio - P.G. (conf.) - Ric. Cassavia.) il Supremo Collegio ha risolto il problema interpretativo in ordine alla sussistenza del reato di incendio boschivo nelle aree di boscaglia e sterpaglia. Vediamo la massima redazionale:

"L'elemento oggettivo del reato di incendio boschivo (art. 423 bis c.p., introdotto dal decreto legge n. 220 del 2000, conv. nella legge n. 275 del 2000) può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea", atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche la cui distruzione incide su un bene primario e insostituibile della vita, e che la legge 21 novembre 2000, n. 353, all'art. 11, ha riprodotto proprio il testo dell'art. 423 bis c.p. in un'altra disposizione (art. 2) che definisce l'incendio boschivo come un fuoco con suscettività ad espandersi su "aree boscate, cespugliate o erborate" nonché su "terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree."

Riportiamo, per completezza, anche la motivazione integrale della sentenza:

"Svolgimento del processo e motivi della decisione. I. - Con sentenza in data 22 agosto 2000 il Tribunale di Rossano, su richiesta delle parti, applicava a Cassavia Pasquale la pena di anni uno mesi dieci di reclusione per i reati di incendio boschivo (art. 423 bis c.p. introdotto dal D.L. n. 220 del 2000 conv. in L. n. 275 del 2000) e di danneggiamento.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo la violazione del disposto di cui all'art. 129 c.p.p., sia per l'erronea qualificazione dell'incendio come «boschivo» ai sensi del novellato art. 423 bis c.p., che per il ritenuto concorso formale tra i delitti di incendio e di danneggiamento, unificati nel vincolo della continuazione.

Le censure del ricorrente sono destituite di ogni fondamento giuridico e perciò colpite dalla sanzione d'inammissibilità.

Il primo motivo di gravame coinvolge la corretta qualificazione giuridica di «incendio boschivo» della vicenda, che risulta cristallizzata nell'imputazione nei seguenti termini: «perché cagionava un incendio di una superficie collinare di circa trenta ettari, costituita da campi coltivati ad oliveto e da frutteti di varie specie [circa 5-6 ettari] nonché da boscaglia, sterpaglia e macchia mediterranea comprendente diverse essenze arboree, tra le quali delle querce».

Il riferimento fattuale ad un incendio di circa 24 ettari di «boscaglia», «sterpaglia» e «macchia mediterranea» consente di ritenere corretto l'inquadramento dell'episodio nella fattispecie astratta disciplinata dall'art. 423 bis c.p., inserito dall'art. 1 comma 1 D.L. 4 agosto 2000 n. 220, conv. In L. 6 ottobre 2000 n. 275, che punisce più severamente chiunque cagiona un «incendio su boschi,

selve o foreste»: s'intende infatti per «bosaglia», nell'uso corrente, il bosco incolto, fitto, intricato, folto e costituito anche da alberi di specie diversa.

Siffatta ricostruzione esegetica della lettera della norma incriminatrice, oltre ad essere rispettosa della ratio legis posta dal legislatore a fondamento dell'aggravamento sanzionatorio - l'esigenza di tutela del patrimonio boschivo nazionale, quale bene primario e insostituibile per la qualità della vita, mediante la repressione degli incendi boschivi - risulta altresì coerente, sul piano logico-sistematico, con l'invero ampia definizione di «incendio boschivo» racchiusa nell'art. 2 della successiva legge quadro in materia, L. 21 novembre 2000 n. 353, della quale non può negarsi la rilevanza penalistica atteso che l'art. 11 comma 1 della stessa riproduce nuovamente il medesimo testo dell'art. 423 bis c.p., già introdotto con le misure emergenziali del citato decreto legge n. 220 del 2000 per la repressione degli incendi boschivi.

Orbene, ai sensi del citato art. 2 L. 353 del 2000, «per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree».

1.2. - Anche la seconda censura si palesa infondata, poiché può ravvisarsi un rapporto di specialità soltanto tra la figura del danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 c.p. e quella del danneggiamento comune ex art. 635 c.p., non anche tra i delitti di incendio e di danneggiamento. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge. (Omissis).”

Maurizio Santoloci e Valentina Stefutti

Pubblicato il 18 agosto 2007